



COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE

ADOTTATA DALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON LE COMPETENZE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 Del 17 settembre 2019	Oggetto: Approvazione Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20 della Legge 17/12/2012 n. 221, dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016.
--------------------------------	--

L'anno duemila diciannove, il giorno diciassette del mese di settembre, alle ore 16,50, in San Biagio Platani e nella Residenza municipale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2018, a norma dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione del Comune in sostituzione del Sindaco, del Consiglio Comunale e della Giunta, con l'intervento dei Signori:

Cognome	Nome	Presente/Assente
Oddo	Dott. Antonino	Presente
Lapunzina	Dott. Santo	Presente
Leopardi	Dott.ssa Maria	Presente

Assume la presidenza il Dr. Antonino Oddo il quale dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.
Partecipa all'adunanza il segretario comunale Francesco Piro, il quale cura anche la redazione del presente verbale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON LE COMPETENZE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione ed avente ad oggetto: "Approvazione Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20 della Legge 17/12/2012 n. 221, dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 192 Lgs. n. 50/2016.";

visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile di servizio, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

visto il parere di regolarità contabile, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il parere espresso dal Revisore unico dei conti, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, recante "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

visto l'Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

visto il vigente Statuto comunale;

visto l'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2018;

ritenuto che la proposta sia meritevole di approvazione, condividendone i contenuti;

con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano, come accertato e proclamato dal Presidente,

DELIBERA

- A. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20 della Legge 17/12/2012 n. 221, dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 192 Lgs. n. 50/2016." ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta;
- B. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Avvio del procedimento di riscatto degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà di ENEL SOLE s.r.l." ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, le motivazioni ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta;
- C. Di approvare, ai sensi dell'art.3 della L.r. 10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificati in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- D. Di approvare la relazione sull'affidamento del servizio di gestione dell'igiene urbana nel territorio dell'ARO " San Biagio Platani - Alessandria della Rocca", ai sensi dell'art.34, comma 20 della Legge 17/12/2012 n. 221, dell'art.5 del D.Lgs n.175/2016 e dell'art.192 D.lvo 50/2016.
- E. Di dare mandato al servizio competente affinché trasmetta copia del presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza per la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente (D. Lgs. 33/2013).
- F. Di trasmettere la relazione al Ministero Sviluppo economico – osservatori servizi pubblici
- G. Il presente atto verrà pubblicato nel sito istituzionale del Comune di San Biagio Platani nella sezione albo pretorio on line – per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Successivamente,

La Commissione Straordinaria

Ravvisata l'urgenza di adottare gli atti consequenziali,

Con voti unanimi

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000.

n. 93 del 09-09-2019 (registro proposte)
n. _____ del _____ (delibera corrispondente)

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI
(Prov. di Agrigento)

^^^^^^^^

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON POTERE DI CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione Relazione ai sensi dell'art.34, comma 20 della Legge 17/12/2012 n.221,dell'art.5 del D.Lgs n.175/2016 e dell'art.192 D.lvo 50/2016.

Iniziativa della Proposta: Commissione
Ufficio redattore: Ufficio Tecnico

Allegati alla proposta:

- A) Relazione ai sensi dell'art.34, comma 20 della Legge 17/12/2012 n. 221,dell'art.5 del D.Lgs n.175/2016 e dell'art.192 D.lvo 50/2016.

COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI

Provincia di Agrigento

AREA TECNICA SETTORE IV

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON POTERI DI CONSIGLIO COMUNALE.**

OGGETTO: Approvazione Relazione , ai sensi dell'art.34, comma 20 della Legge 17/12/2012 n. 221,dell'art.5 del D.Lgs n.175/2016 e dell'art.192 D.lvo 50/2016.

PROPOSTA DI DELIBERA

PREMESSO:

CHE questo Comune ha rimodulato e approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale del 27.12.2018 n. 76 il piano ARO Platani-Magazzolo (con il Comune di Alessandria della Rocca), il quale è stato trasmesso, per l'approvazione , al competente Dipartimento regionale acque e rifiuti, al fine di dare concreta attuazione alla citata L.R. n.9/2010;

CHE la rideterminazione del piano ARO, con il quale i predetti Comuni hanno programmato il piano aziendale di gestione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti nei loro territori, si è resa necessaria per effetto della fuoriuscita dall'ARO dei Comuni di Bivona e di Cianciana;

CHE detto Piano d'intervento dell' ARO Platani-Magazzolo è stato approvato con Decreto n.648 del 06/06/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell' acqua e dei rifiuti, così come riconosciuto a seguito della fuoriuscita dei Comuni di Bivona e Cianciana;

VISTO l'art.34, comma 20 del D.L.179/2012, convertito con modificazione nella legge 221/2012(non abrogato dal D.lgs.175/2016), il quale prevede per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea , la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

CHE con il D.lgs. 175 /2016 è stato approvato il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, successivamente modificato con il D.lgs. 100/2017;

CHE l'art.5 del D.lgs 175/2016 prevede che ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a

partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art.17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art.4, evidenziando altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

CHE l'art.4, comma 1 del D.lgs 175/2016 dispone che le pubbliche amministrazioni possono costituire società aventi ad oggetto esclusivamente attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (c.d. "vincolo di scopo");

CHE l'art. 4, comma 2 del D.lgs. 175/2016 dispone che le pubbliche amministrazioni possono direttamente o indirettamente costituire società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività (vincolo di attività):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n.50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art.180 del decreto legislativo n.50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art.17 commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1 lettera a), del decreto legislativo n.50/2016;

CONSIDERATO che la costituzione dell'ARO Platani- Magazzolo (con il Comune di Alessandria della Rocca) punta alla gestione in House del servizio di spazzamento, raccolta, e trasporto ;

CHE l'ARO Platani-Magazzolo, avrà come obiettivo di predisporre i servizi di spazzamento , raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani ed assimilati, nel rispetto dei principi di differenziazione , adeguatezza ed efficacia , con riferimento a tutte le direttive emanate dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con la Direttiva n.1/2013, ed in coerenza con le indicazioni del Piano d'Ambito Regionale;

DATO ATTO CHE :

- in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative in materia è stata effettuata una ricognizione al fine di verificare la conformità della soluzione gestionale prescelta nel rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo vigente,
- sulla base della rilevazione ed analisi effettuata è stata elaborata una relazione , in ottemperanza alle sopra citate disposizioni, nella quale viene illustrata la sussistenza dei requisiti e le ragioni nell'affidamento del servizio di gestione dell'igiene urbana nel territorio dell'ARO "San Biagio Platani -Alessandria della Rocca";

VISTO il comma 2 dell'art.192 del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO che dall'esame dei dati e delle valutazioni contenuti nella suddetta relazione emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e per l'economicità della gestione dei servizi in questione;

RITENUTO necessario approvare la relazione ai sensi dell'art.34, comma 20, della Legge 17/12/2012 n. 221, dell'art.5 del D.Lgs n.175/2016 e dell'art.192 D.lvo 50/2016.

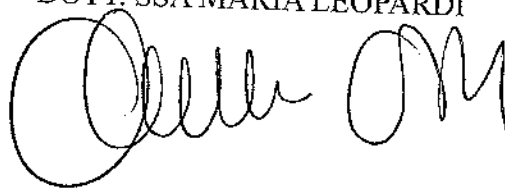
PROPONE

Per i motivi di cui in premessa:

1. di approvare, ai sensi dell'art.3 della L.r. 10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificati in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare la relazione sull'affidamento del servizio di gestione dell'igiene urbana nel territorio dell'ARO " San Biagio Platani-Alessandria della Rocca", ai sensi dell'art.34, comma 20 della Legge 17/12/2012 n. 221, dell'art.5 del D.Lgs n.175/2016 e dell'art.192 D.lvo 50/2016.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della L.R.44/91, stante l'urgenza di adottare gli atti consequenziali.
4. Di dare mandato al servizio competente affinché trasmetta copia del presente provvedimento al Responsabile della Trasparenza per la relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente (D.Lgs.33/2013);
5. Di trasmettere la relazione al Ministero Sviluppo economico – osservatori servizi pubblici;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

DOTT. ANTONINO ODDO
DOTT. SANTO LAPUNZINA
DOTT. SSA MARIA LEOPARDI



Visto si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991 e, in ultimo modificata con L.R. n. 30/2000

Li _____


IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

VISTO: si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 - 1° comma - della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991 e, in ultimo, modificato con L.R. n. 30/2000.

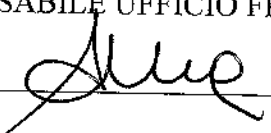
Li _____

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO

VISTO: si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 - comma 5 - della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991.-


Li _____

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO



Il Revisore dei Conti esaminata la proposta n. _____ del _____ esprime parere
CONTRARIO/FAVOREVOLE per la liquidazione della somma di €. _____.

IL REVISORE DEI CONTI



COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI

AREA TECNICA

Relazione sull'affidamento del servizio di gestione dell'igiene urbana nel territorio dell'ARO "San Biagio Platani-Alessandria della Rocca", ai sensi dell'art. 34, comma 20, della Legge 17/12/2012 n° 221, dell'art. 5 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 192 D.lvo 50/2016

La presente relazione intende ottemperare a quanto previsto dall' art. 5, comma 1, del D.Lgs. 19/08/2016 n°175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che prevede: "A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa."

La presente relazione intende ottemperare, altresì, a quanto previsto dall'art. 34, comma 20, della Legge 17/12/2012 n°221 (Legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge numero 179 del 18/10/2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"), che prevede: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste" (comma 20).

Analogamente viene richiamato quanto previsto dall'art. 192 comma 2 del D. Lgs n. 50 del 2016, che recita "2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."

Il Consiglio di Stato, nella sentenza 2275/2019, afferma l'essenzialità di questa Relazione: la Relazione di cui all'art. 34, c. 20, del d.l. n. 179/2012, con cui l'amministrazione deve illustrare le motivazioni della scelta di un particolare modello di gestione del servizio pubblico, mediante l'affidamento a privati o al pubblico, è essenziale per la legittimità della gestione del SPL: in mancanza di Relazione l'affidamento è annullabile. Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2019, n. 2275

Nella relazione, che va approvata e **pubblicata sul sito internet dell'ente** prima di affidare servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti hanno l'obbligo di:

- giustificare le ragioni della scelta in merito alla modalità di affidamento;

- dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per quella specifica forma di affidamento;
- specificare gli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le corrispondenti compensazioni economiche, se previste.

Lo schema di atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica è sottoposto a forme di consultazione pubblica (art. 5, comma 2, D. Lgs. 175/2016).

In ottemperanza al comma 3 dello stesso art. 5 D. Lgs. 175/2016, inoltre, **l'atto deliberativo di costituzione della società deve essere inviato alla Corte dei conti** - la Sezione regionale di controllo, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Di rilievo il disposto di cui all'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 175/2016 ai sensi del quale "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a) , b) , d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti."

Pertanto, **"Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività sotto indicate:**

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) , del decreto legislativo n. 50 del 2016.

L'Amministrazione Straordinaria presso il Comune di San Biagio Platani, prima dell'affidamento del servizio alla società controllata appositamente costituita, dovrà effettuare un'ulteriore apposita valutazione del piano economico che la suddetta Società presenterà all'Amministrazione stessa. Solamente laddove da tale valutazione discendesce, anche con riferimento ai contenuti del Piano di intervento approvato, che il suddetto Piano sia conveniente sotto tutti i profili contenuti nell'art 192, comma 3, si potrà procedere all'affidamento.

Da sottolineare che il percorso del Decreto attuativo della Legge 124/2015 (legge Madia), riguardante il Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale non è stato concluso nel corso della precedente legislatura e dovrebbe (forse) essere riproposto. Lo schema di tale decreto prevedeva all'art. 7 gli adempimenti preliminari da porre in essere da parte degli enti locali che vogliono affidare i servizi pubblici locali con la modalità "in house".

Il contesto normativo

La disciplina del settore dei servizi pubblici locali negli ultimi anni ha subito una profonda, e spesso contraddittoria, evoluzione fino alla sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012 che ha cancellato quasi del tutto la tormentata riforma dei servizi pubblici locali faticosamente costruita.

Essendo, dunque, venuta meno quasi completamente la normativa nazionale che disciplina l'affidamento dei servizi pubblici locali ne è conseguita l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria, molto meno restrittiva di quella nazionale cassata dalla Corte Costituzionale.

La normativa comunitaria, infatti, prevede tre forme di gestione dei servizi pubblici locali:

- 1) mediante affidamento a società pubblica in house, a condizione che la società affidataria sia a capitale interamente pubblico e svolga la parte prevalente della propria attività con l'ente affidante, sempreché questi eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici;
- 2) mediante affidamento a società mista pubblico-privata, previa gara "a doppio oggetto" per la individuazione del socio privato operatore;
- 3) affidamento a società privata, previa gara pubblica. In sostanza si lascia agli enti pubblici competenti la libertà di scegliere la forma di gestione ritenuta più idonea.

La natura di servizio pubblico di rilevanza economica del ciclo dei rifiuti

Il servizio di igiene urbana è considerato un servizio pubblico locale a rilevanza economica sia dal D.Lgs. 152/2006 art 202 sia dall'art 3 bis del DL 138/11. Riveste, quindi, natura di servizio pubblico locale per disposizione normativa, gestito dalle pubbliche autorità (Autorità d'Ambito, SRR, Comuni) in regime di privativa.

La nozione di servizio pubblico è tipica dell'ordinamento italiano. Nel diritto comunitario viene impiegata la più ampia definizione di "servizi di interesse generale", per la quale, le istituzioni europee, muovendo dall'art. 14 del Trattato hanno formulato alcuni concetti chiarificatori.

Sono servizi di interesse generale, in particolare, quei servizi che le autorità pubbliche degli Stati Membri considerano di interesse generale e, pertanto, sono oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico finalizzati proprio al raggiungimento degli interessi generali sottesi al servizio. Comprendono tutte le attività, sia economiche sia prive di rilevanza economica, rivolte direttamente agli utenti ma anche quelli che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società (art 106 par 2 del Tuel).

I servizi di interesse economico generale, sempre secondo il diritto comunitario, sono attività economiche i cui risultati contribuiscono all'interesse pubblico generale e che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento statale o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento e servizio universale. Sono soggetti a specifici obblighi che definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. Si tratta di obblighi con i quali si stabiliscono le condizioni per assicurare che taluni servizi vengano

messi a disposizione di tutti i consumatori ed utenti a prescindere dalla loro localizzazione geografica, ad un determinato livello di qualità ed ad un prezzo abbordabile.

Dai concetti di cui sopra, può affermarsi che la ratio degli obblighi di servizio pubblico sia da ricercare nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi ed a condizioni simili, indipendentemente dalle circostanze e dal grado di redditività economica (parità).

Nel servizio di igiene ambientale la tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'ente deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte del comune ed è quindi necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipula del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza, con la quale deve, altresì, stipulare la carta dei servizi per garantire la continuità del servizio reso, impegnarsi ad evitare disservizi, consentire all'utente canali per eventuali suggerimenti e o reclami. Ciò deve avvenire attraverso un intervento regolatore che stabilisca alcuni elementi imprescindibili, quali il metodo tariffario e le aliquote stabilite dal Consiglio Comunale nei limiti di quanto previsto dalle norme, i livelli essenziali di servizio, gli standard di qualità e le forme di monitoraggio oggetto del contratto di servizio con il gestore.

Il contesto normativo regionale : la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 e le attività del Comune

Il Comune di San Biagio Platani facente parte dell'ATO AG 1 in liquidazione, assieme ad altri Comuni della Provincia, fa parte della S.R.R. Agrigento Ovest ATO 11 per la regolamentazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, avente lo scopo di assicurare la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti e quant'altro previsto nello Statuto sociale.

Tralasciando la parte relativa alle competenze delle società di regolamentazione dei rifiuti SRR, si sottolinea che in base alle disposizioni previste dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. n. 09/2010, i comuni singoli o associati possono procedere all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, sulla base di perimetrazioni territoriali da loro stessi definite (Aree di Raccolta Ottimali, ARO) e di un corrispondente Piano di Intervento che dimostri che l'organizzazione del servizio nell'ARO rispetta i principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza. La verifica di tale rispondenza spetta alla Regione.

Considerata le prospettive riguardanti la organizzazione della raccolta dei rifiuti urbani in Sicilia, dovuta alla imminente cessazione definitiva delle attività delle Società d'Ambito, prevista dalla L.R. 09/2010, (già al 30 settembre 2013 poi prorogato), si è ravvisata parte dell'Amministrazione Comunale di San Biagio Platani la necessità di individuare un iter finalizzato ad avviare tempestivamente il disegno organizzativo definito dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, con particolare riferimento all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.

In fase di prima attuazione degli adempimenti di cui alla citata Direttiva 1/2013 il Comune di San Biagio Platani ha attuato un percorso operativo che prevede:

1. Costituzione insieme al Comune di Alessandria della Rocca del nuovo Ambito di Raccolta Ottimale Platani_Magazzolo (a seguito della fuoriuscita dei comuni di Comuni di Bivona e Cianciana) coincidente con i territori comunali dei due Comuni;
2. Redazione del nuovo Piano di Intervento per l'organizzazione del servizio di igiene urbana sul territorio dell'ARO San Biagio Platani /Alessandria della Rocca con la scelta del sistema di gestione del servizio in house providing;

rimane da attuare :

3. Creazione della società di scopo per la gestione del servizio;
4. Avvio delle procedure di affidamento del servizio.

Deliberazioni per la delimitazione dell'area di raccolta ottimale e creazione società controllata.

Il Comune di San Biagio Platani, in relazione al percorso sopra delineato, avuto riguardo alla sua configurazione territoriale e al suo assetto organizzativo, idoneo per definire un percorso operativo che punti all'affidamento del servizio di igiene urbana, sulla base della perimetrazione territoriale coincidente con il proprio confine comunale, ha costituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2018, l'Area di Raccolta Ottimale (A.R.O.), individuando nel territorio comunale insieme a quello del Comune di Alessandria della Rocca il perimetro del bacino territoriale specifico.

Inoltre con deliberazione del Consiglio Comunale dovrà approvarsi lo schema di statuto della società a totale controllo pubblico alla quale affidare, una volta approvato il Piano di Intervento da parte della Regione e ottemperando alle previsioni normative di trasmissione della delibera agli organi deputati, di cui alla presente relazione, il servizio di igiene urbana nel bacino territoriale specifico.

Redazione del Piano di intervento

In base alle disposizioni di cui all'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, i Comuni di San Biagio Platani Alessandria della Rocca hanno predisposto il Piano di Intervento dell'ARO.

Nella redazione di quest'ultimo, ci si è attenuti alle indicazioni di cui alle Linee Guida per la redazione dei Piani d'Ambito emanate dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità. In particolare, il Piano di Intervento contiene tra l'altro i seguenti elementi:

1. Una ricognizione dello stato di fatto del servizio, con riferimento al segmento di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati e degli altri servizi complementari;
2. l'individuazione delle criticità eventualmente emergenti dalla ricognizione di cui sopra;
3. il dettaglio delle modalità organizzative del servizio di igiene urbana;
4. la pianificazione economico-finanziaria, con la valutazione dei costi del servizio.

Nella redazione del Piano di Intervento, si è tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 19 della L.R. 9/2010.

Il Piano, indica la modalità gestionali secondo cui il servizio potrà essere erogato in riferimento alle indicazioni preliminari dell'Amministrazione Comunale e ai diversi incontri con la stessa Amministrazione e gli Organi tecnici.

Il Piano di Intervento, una volta approvato dal Consiglio comunale, è stato trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità che si è espresso esprime in merito al rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 comma 2-ter della L.R. 9/2010, secondo le modalità stabilite dalla stessa norma.

Le caratteristiche del servizio d'igiene urbana del Piano di Intervento

Il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità: in primo luogo deve essere continuo, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica, indipendentemente dalla volontà di fruirne dei singoli cittadini.

Da tale principio ne discendono altri quali l'accessibilità, la disponibilità e l'universalità: è necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio, a seguito del mancato pagamento della tassa o della tariffa). E' poi da ricordare che i cittadini devono collaborare per garantire un corretto svolgimento del servizio da parte del Gestore: il grado di collaborazione risulta determinante per il raggiungimento dei prefissati standard di qualità e costi.

Nel Piano di intervento redatto per l'ARO San Biagio Platani- Alessandria della Rocca il ciclo integrato dei rifiuti è stato caratterizzato, in parte, dalla raccolta: "a cassonetti", mediante contenitori di prossimità per il deposito dei rifiuti differenziati da parte degli utenti, poi svuotati periodicamente secondo preciso calendario, dal Gestore. Questa tipologia viene prevista per le aree extraurbane durante i mesi invernali.

L'altro dal sistema adottato è il cosiddetto "porta a porta", attraverso il ritiro dei rifiuti di casa in casa con una frequenza prestabilita. La modalità scelta è rilevante sia in termini di servizio erogato che di costi: il sistema di raccolta "porta a porta" è più comodo per l'utente che non deve recarsi fino alle aree di raccolta, ma solo depositare i rifiuti sotto casa a giorni ed orari prestabiliti; al tempo stesso è più costoso, perché prevede una raccolta più capillare e quindi un maggiore impiego di personale e mezzi.

La raccolta "porta a porta" viene prevista nei centri urbani durante tutto l'anno

Un livello di attenzione notevole del Piano di intervento è rivolto alla necessità di minimizzare la produzione dei rifiuti secondo le previsioni del Piano nazionale di riduzione della produzione dei rifiuti: (autocompostaggio, compostaggio di comunità, riduzione della produzione di bottiglie di plastica, ecc).

Il coinvolgimento dei cittadini è ritenuto fondamentale per la riuscita dell'iniziativa legate alla raccolta differenziata e pertanto viene data massima considerazione alla comunicazione e all'assistenza dei cittadini per il corretto svolgimento delle attività di conferimento dei rifiuti in modo differenziato.

Considerazioni in merito all'iter procedimentale per la scelta della modalità di affidamento

Per quel che attiene l'iter necessario alla scelta della modalità organizzativa del servizio ed al suo affidamento, elemento fondante è rappresentato dalla motivazione che deve assistere la decisione, in attuazione del principio generale dettato dall'art. 3 della L. 241/1990.

In tal senso, la delibera dell'organo consiliare circa la modalità di gestione dovrà essere assistita dall'illustrazione delle ragioni che supportano la scelta. Ciò, indipendentemente dalla modalità di affidamento e, dunque, sia nel caso di gara o di esternalizzazione del servizio o di affidamento a società a partecipazione mista, sia nell'ipotesi di affidamento in house.

Al riguardo, infatti, resta comunque necessario che la decisione renda evidenti le utilità (economiche e tecniche) che s'intendono conseguire con quel determinato affidamento e gli elementi che fanno ritenere che il modello scelto possa garantire il loro conseguimento.

Scelta delle modalità di affidamento: considerazioni economiche

Assumendo che tutte le modalità di affidamento siano giuridicamente percorribili, il problema centrale riguarda la convenienza relativa dei tre modelli: **la gara per il gestore, la società mista e l'in house.**

E' ragionevole attendersi che livelli e composizione dei costi varino anche in funzione delle modalità di affidamento. In termini economici la modalità di affidamento da scegliere dovrebbe essere quella che minimizza i costi totali attesi.

In linea di principio:

- a) la scelta dell'in house potrà essere tanto più conveniente quanto minore è la dimensione del servizio e quanto maggiore la quota di contributi pubblici;
- b) la scelta opposta dell'affidamento esterno può giustificarsi invece per le dimensioni della commessa ed il maggior potenziale di efficienza;
- c) il ricorso alla società mista costituisce una forma intermedia che può comportare benefici comparativi, a condizione che l'assetto dei rapporti fra concedente e affidatario sia trasparente.

In house providing

Fermi restando i requisiti necessari prescritti da una consolidata giurisprudenza (controllo analogo, prevalente attività svolta dalla società con gli enti partecipanti; integrale partecipazione pubblica al capitale sociale), il primo necessario adempimento è dettato dall'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 e consiste nella motivazione della scelta che dovrà essere contenuta nell'atto deliberativo, pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Nel caso dell'in house la relazione di accompagnamento dell'atto deliberativo per gli effetti del citato articolo 5, dovrà prevalentemente evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La relazione deve anche dare

conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La sottrazione della fornitura dei servizi alla concorrenza per il mercato va motivata con criteri di necessità, adeguatezza e proporzionalità rispetto agli obiettivi di interesse generale che le amministrazioni pubbliche intendono perseguire: adeguatezza in quantità, qualità e regolarità dei servizi; economicità della gestione; economia di risorse pubbliche. In sostanza si tratta degli stessi criteri di convenienza comparativa illustrati in precedenza, che assumono valenza nella legittimità della scelta.

L'affidamento in house di servizi pubblici locali e strumentali: origine ed evoluzione più recente dell'istituto alla luce della normativa e della giurisprudenza europea e nazionale

L'in house providing (per brevità in house) costituisce crocevia di varie problematiche che intersecano diversi campi dell'economia e del diritto: costituzionale, pubblico, europeo, regionale, civile, societario, amministrativo.

Nello stesso tempo l'in house ha varie sfaccettature.

Esso rappresenta una parte cospicua del fenomeno delle società pubbliche e, in quanto tale, incrocia discipline pubblicistiche e privatistiche. Il che non costituisce peculiarità del sistema se si considera che, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241 (che è la legge sul procedimento amministrativo), "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente".

L'in house rappresenta anche eccezione al principio di concorrenza, che è uno dei principi cardine del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e nello stesso tempo è uno dei modelli di gestione dei servizi pubblici locali. Così che riveste un ruolo di primo piano nell'organizzazione amministrativa.

Esso, poi, giustifica l'esistenza di una disciplina peculiare che si distingue da quella tipica delle società in generale e delle società pubbliche in particolare. Così che si incomincia a parlare delle società in house come di società ad evidenza pubblica.

Tra l'altro, l'in house è stato protagonista della legislazione di questi ultimi anni (a partire soprattutto dal 2008) in tema di servizi pubblici locali e non solo, avendo avuto un notevole ruolo nella giurisprudenza interna ed europea oltre che nella vita di ognuno; il riferimento è al referendum abrogativo del giugno 2012.

L'in house, inoltre, anche se ha svolto un ruolo rilevante nel campo delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali, non è limitato a questo, potendo interessare sia il fenomeno delle cosiddette società strumentali, ossia quelle la cui attività è rivolta verso la pubblica amministrazione e non nei confronti degli utenti del servizio, sia l'affidamento di veri e propri appalti pubblici anziché di contratti per la gestione di un servizio pubblico.

Attualmente, venuto meno nei servizi pubblici locali il disfavore legislativo per l'in house a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, sono poche le norme interne che lo disciplinano; così che esso trova ispirazione soprattutto in qualche norma del TFUE, che non lo riguarda direttamente disciplinando la concorrenza, e nei principi dello stesso, nonché nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (UE) e in quella interna.

Per gli affidamenti in house non esiste un quadro normativo di riferimento in ambito europeo, mentre vi è una copiosa giurisprudenza comunitaria e nazionale che, nel corso degli anni, ha creato importanti principi in materia; principi che, come spesso accade anche nell'ordinamento nazionale, sono stati codificati - seppure con qualche novità - da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio nell'ambito delle nuove direttive sugli appalti pubblici (settori ordinari e settori speciali) e sui contratti di concessione.

I requisiti dell'in house.

Si configura una relazione in house solo allorché tra le parti non si possa identificare l'esistenza di un vero e proprio rapporto contrattuale, non essendo ipotizzabile alcuna terzietà sostanziale tra ente locale affidante e soggetto gestore. Ciò si verifica solo nel caso in cui, nel contempo, **l'ente locale eserciti** sulla persona di cui trattasi **un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi** e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano.

Il modello operativo dell'in house non deve costituire il mezzo per consentire alle autorità pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite società, attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali, che richiedono che venga garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private

Requisiti dell'in house, che devono sussistere tutti congiuntamente, sono:

- a) la totale partecipazione pubblica.
- b) Il controllo analogo.
- c) La prevalenza dell'attività con l'ente affidante; ossia le prestazioni devono essere destinate in via principale ed esclusiva all'ente di riferimento e, conseguentemente, le altre attività devono avere carattere marginale e sussidiario.

La verifica dell'effettività del controllo analogo, come quella dell'accertamento dei requisiti dell'in house, va condotta in concreto alla stregua delle previsioni dello statuto della società pubblica.

In pratica diviene essenziale il contenuto dello statuto, che, pur lasciato all'autonomia delle parti, dovrà avere una sorta di standard minimo perché la società possa essere in house e, in particolare, prevedere:

- a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
- b) la nomina, da parte dell'ente controllante, del consiglio di amministrazione. In particolare la nomina degli amministratori è il principale dei diritti del socio unico e costituisce l'espressione massima dell'ingerenza nell'amministrazione di una società;
- c) le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza;
- d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo sulla politica aziendale;
- e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore dell'ente controllante.

L'in house nella normativa sugli appalti pubblici: le società che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Tralasciando una descrizione puntuale dell'iter normativo precedente , che travalicherebbe lo scopo di questa relazione, si riporta uno stralcio dell'art. 5 del recentissimo decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 (nuovo codice dei contratti)

" Art. 5. (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico)

1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti."

Dalla lettura di esso si evince come l'affidamento dei servizi a una società controllata sia consentito alle pubbliche amministrazioni purché sottoposto alle condizioni sopra riportate.

Inoltre nella parte iniziale della presente relazione viene riportato quanto previsto dall'art 192 dello stesso D.Lvo 50/2016 circa le attività preliminari all'affidamento del servizio a società controllate.

Inoltre le società pubbliche affidatarie dei servizi devono adottare, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 19 del D.Lgs 175/2016).

L'in house nella normativa vigente per le società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Talasciando una descrizione puntuale dell'intera norma a cui si rimanda, si riporta uno stralcio dell'art 4 comma 1 del D. Lvo o 19.08.2016 n. 175 " Testo unico in materia di società' a partecipazione pubblica", dal quale si trae che "

" Omissis..... Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società ' esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; omissis"*

Questo richiamo alla norma in vigore viene fatto per riaffermare che nel settore della gestione integrata dei rifiuti solidi urbani, la scelta dell'affidamento con il metodo dell'house providing attraverso una società pubblica controllata è assolutamente possibile, purché siano seguite le regole sia in fase di costituzione che in fase di conduzione della società.

Lo stato dell'arte

Per l'attuazione degli art. 200 e 201 del D. Lgs. 152/2006, la Regione Siciliana, con L.R. 9/2010 e succ. mod. e integrazioni e con D.P.R.S. 531 del 04/07/2012, ha individuato n° 18 gli ambiti territoriali ottimali, in base ai quali organizzare la gestione integrata dei rifiuti urbani, definendone la natura giuridica, le competenze e le modalità di individuazione.

Nel territorio ove ricade il Comune di San Biagio Platani è stata costituita la Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti - SRR ATO N. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST, ARL -, cui affidare le mansioni in materia di gestione dei rifiuti previste dalla L.R. 9/2010 e successive modifiche e integrazioni.

A norma dell'art. 8, comma 1, della L.R. 9/2012, compete alla S.R.R., salvo quanto previsto dal comma 2 ter dell'articolo 5, esercitare le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e provvedere all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della stessa Legge.

L'art. 19, comma 2-bis, della stessa L.R. 9/2010 ha disposto anche la cessazione in data 30.09.2013 delle gestioni affidate alle Società d'Ambito con conseguente divieto per i liquidatori di compiere ogni atto di gestione.

Il Comune di San Biagio Platani ha ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2-ter dell'art. 5 della L.R. 9/2010, introdotto con L.R. 3/2013, e pertanto con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 76 del 27/12/2018, ha disposto la costituzione in forma associata dell'Ambito di Raccolta Ottimale.

2 ter. Nel territorio di ogni ambito individuato ai sensi dei commi precedenti, nel rispetto del comma 28 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i **Comuni**, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, **previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'ambito e approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti. L'Assessorato, che verifica il rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati, deve pronunciarsi entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla ricezione del piano di intervento. L'eventuale richiesta di documenti di integrazione deve intervenire nel rispetto del predetto termine. I piani di intervento approvati sono recepiti all'interno del Piano regionale di gestione dei rifiuti entro novanta giorni dalla data di approvazione da parte dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.**

Con la citata deliberazione del Consiglio è stato approvato il Piano di Intervento (rimodulato a seguito della fuoriuscita dei comuni di Bivona e Cinciana), il quale è stato sottoposto all'esame del Dipartimento Regionale Acque e rifiuti: **Con Decreto n. 648 del 06/06/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti è stato approvato il piano di intervento dell'ARO Platani-Magazzolo, così come riconosciuto a seguito della fuoriuscita dei Comuni di Bivona e Cinciana,** che si allega alla presente per farne parte integrante.

Valutazioni in ordine al vantaggio dell'affidamento dei servizi a una società controllata.

Con la **Società in house** si ritiene vi sia certezza sul conseguimento di un risparmio sulle voci di costo previste dal Piano di intervento.

- **INVARIATO IL COSTO DEL PERSONALE** (che costituisce la voce più consistente del Piano sia nel caso di gestione in house che in caso di gestione esterna);
- ogni **SERVIZIO AGGIUNTIVO non previsto nello stesso Piano di intervento** risulterebbe a carico della Società controllata **che lo eseguirebbe al minimo costo** a fronte di un ulteriore intervento economico ai prezzi dell'appaltatore nel caso di affidamento esterno; inoltre la Società controllata potrebbe assorbire i servizi aggiuntivi non previsti dal Piano di intervento, senza nessun altro onere economico allorché quest'ultimo è relativamente limitato, mentre nel caso di affidamento esterno ogni servizio aggiuntivo anche minimo, dovrebbe essere pagato all'appaltatore.
- Nel sistema di affidamento diretto a società controllata non si deve computare l'utile di impresa e le spese generali a favore dell'appaltatore esterno, che incide mediamente per circa il 15% dell'importo contrattuale.
- Per contro l'incidenza dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione e delle spese di funzionamento della Società (spese per gestione uffici e beni di consumo), sono già predeterminati e non possono subire variazioni incontrollate. Anche le spese per la gestione degli uffici e dei beni di consumo già preventivati nel Piano finanziario allegato al Piano di intervento, non sono soggetti a lievitazione.

Inoltre si ritiene di dover valutare positivamente i seguenti elementi nel caso di affidamento a società controllata :

- Le migliorie al servizio mediante acquisizione anche con finanziamenti pubblici di mezzi e attrezzature (vedi fondi comunitari, bandi dei consorzi del CONAI, ecc.) sarebbero possibili direttamente a favore della società pubblica, rimanendo i beni acquisiti di proprietà (anche se indiretta), del Comune. Tale percorso non potrebbero essere attuato in un regime di esternalizzazione del servizio se non con accordi collaterali forieri di contenziosi;
- La possibilità di conferire al Gestore pubblico, per l'espletamento del servizio, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali nella disponibilità dell'ente locale (Centri comunali di raccolta, Isole ecologiche, mezzi ed attrezzature) che afferiscono alla logistica per le fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti nel territorio dell'ARO ;
- Necessità di garantire il personale già impiegato nel servizio con il precedente gestore pubblico, stante che allo stato attuale non sussistono ragioni che precluderebbero il raggiungimento dell'interesse pubblico qualora si adottassero le procedure di affidamento "in house";
- Difficoltà di conseguire un effettivo controllo, nel caso di affidamento all'esterno, stante l'attuale esigua disponibilità di risorse umane;

- Impossibilità, nel caso di gestione con affidamento all'esterno, di recedere dalle scelte sulle modalità di affidamento, almeno per tutta la durata dell'appalto (5-7 anni);
- Con la Società pubblica si ritiene teoricamente possibile un aumento delle possibilità di stabilizzare rapporti precari di lavoratori, presenti in numero consistente nell'Ente, che prestano servizio da oltre un ventennio, inquadrati in categorie rispondenti alle esigenze della stessa, con incremento di efficienza del servizio e con riduzione di costi per l'Ente se la stabilizzazione è accompagnata dalla "storicizzazione" della spesa da parte dell'Ente Regione.
- Con la gestione esterna nessuno sbocco occupazionale è ipotizzabile per personale precario non transitato all'ATO.
- Con la Società pubblica è di evidenza una maggiore autonomia e flessibilità nella gestione del Servizio.
- Con la gestione esterna si riduce la capacità di ingerenza dell'Ente. Possibili casi di contenzioso con la ditta affidataria possono, inoltre, causare interruzioni del servizio ovviabile a mezzo di previsione nel capitolato di adeguata clausola di salvaguardia. Il capitolato, nel caso di gestione esterna, costringe l'ente affidatario a tenere in vita un rapporto con un esecutore per ben sette anni e soprattutto mantiene per tale periodo le condizioni firmate nell'appalto anche nel caso le condizioni createsi consigliano una modifica delle condizioni contrattuali.
- Inoltre nella forma di gestione esterna condizione essenziale per ottenere un servizio di qualità, a costi economicamente equi e contenuti, risiede nella capacità dell'Ente di elaborare un capitolato speciale di appalto che regolamenti ogni fattispecie di inadempienza sanzionandola, introduca clausole flessibili da applicare in ipotesi in cui le condizioni createsi non regolamentate consigliano una modifica delle condizioni contrattuali, preveda espressamente un meccanismo di incentivi (e non di penalizzazioni in quanto l'obbligazione di risultato non è ragionevolmente conseguibile con il solo impegno dell'appaltatore) se l'appaltante fa raggiungere all'ARO i risultati in termini di percentuale di R.D. previsti nel Piano al fine di indurre il Gestore ad intensificare gli sforzi per raggiungere lo scopo: tale condizione non è facilmente applicabile nella pratica, essendo molteplici e non prevedibili (in fase di redazione del suddetto capitolato), i fattori che caratterizzano un servizio complesso qual'è quello della gestione del sistema integrato dei rifiuti solidi. Ciò potrebbe essere causa di molteplici contenziosi in fase di attuazione del servizio tra la stazione appaltante e l'esecutore, con decisioni finali non sempre favorevoli alla prima.

Di seguito si riporta una tabella comparativa (in house e in appalto), utile per un raffronto immediato e sintetico degli elementi che hanno determinato la scelta dell'Amministrazione comunale.

DESCRIZIONE	IN HOUSE	GESTIONE ESTERNA	PREFERENZA
COSTO DEL PERSONALE (che costituisce la voce più consistente del Piano sia nel caso di gestione in house che in caso di gestione esterna);	Stesso costo	Stesso costo	INDIFFERENTE
SERVIZI AGGIUNTIVI non previsti nel Piano di intervento	Realizzabili dalla società che lo eseguirebbe al minimo costo nell'ambito della sua organizzazione	Maggiori costi da riconoscere all'appaltatore	HOUSE
SPESE GENERALI	l'incidenza dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione e delle spese di funzionamento della Società	Da riconoscere all'appaltatore con una incidenza del 15% circa dell'importo contrattuale	HOUSE
UTILI D'IMPRESA	Nessuno	Vanno riconosciuti all'appaltatore	HOUSE
MIGLIORIE AL SERVIZIO	Le migliorie al servizio mediante acquisizione anche con finanziamenti pubblici di mezzi e attrezzature (vedi fondi comunitari, bandi dei consorzi del CONAI, ecc.) sarebbero possibili direttamente a favore della società pubblica, rimanendo i beni acquisiti di proprietà (anche se indiretta), del Comune	Con l'appaltatore tale percorso non potrebbero essere attuato in un regime di esternalizzazione del servizio se non con accordi collaterali forieri di contenziosi;	HOUSE
IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI	La possibilità di conferire al Gestore pubblico, per l'espletamento del servizio, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali nella disponibilità dell'ente	Con l'appaltatore tale percorso non potrebbero essere attuato in un regime di esternalizzazione del servizio se non con accordi collaterali forieri di contenziosi;	HOUSE

	locale (Centri comunali di raccolta, Isole ecologiche, mezzi ed attrezzature) che afferiscono alla logistica per le fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti nel territorio dell'ARO ;		
CONTENUTI CONTRATTUALI		Impossibilità, nel caso di gestione con affidamento all'esterno, di recedere dalle scelte sulle modalità di affidamento, almeno per tutta la durata dell'appalto (5-7 anni);	HOUSE
CARICO DEI DIPENDENTI CHE TRANSITANO DA SOGEIR	operai + amministrativi (in quota parte)	solo operai	GESTIONE ESTERNA
SERVIZIO SOTTOPOSTO A CONCORRENZIALITA'	nessun ribasso	ribasso d'asta e minor costo	GESTIONE ESTERNA
E' necessario garantire ai cittadini che il servizio sia disponibile ed accessibile a tutti nella stessa misura e non è possibile interromperlo nemmeno in caso di inadempienza del cliente (ad esempio, a seguito del mancato pagamento della tassa o della tariffa).	maggiore autonomia e garanzia	casi di contenzioso possono causare interruzioni del servizio il capitolato dovrà prevedere adeguata clausola	HOUSE
il Comune perviene ad un effettivo controllo "analogo" ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di concessione;	maggiore controllo	minore capacità di ingerenza – il capitolato dovrà prevedere adeguata clausola	HOUSE

l'Attuale dotazione organica del personale interno dell'Ente non consente di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto;	manca di funzionalità	di esternalizzazione funzionale	GESTIONE ESTERNA
REQUISITO DEL CONTROLLO ANALOGO	indispensabile e concretamente attuabile con oneri	non contemplato	GESTIONE ESTERNA
ANTICORRUZIONE	il procedimento non è sottoposto ad evidenza pubblica	probabilità di corruzione	HOUSE

Per concludere si sottolinea la necessità di accelerare le procedure di affidamento del servizio, al fine di ottemperare alle ordinanze del Presidente della Regione (O.P. 01/rif del 2016), nonché di evitare il pericolo di annullamento di tutto il lavoro svolto considerando che è in fase di approvazione all'ARS la nuova norma che modifica le attuali forme di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti previste dalla L.R. 09/2010. La nuova norma, almeno nella versione approvata dalla G.R. (delibera n. 252/2016), lascia comunque margini temporali alle situazioni contrattuali già sottoscritte dai Comuni in forma singola o associata.

La presente relazione è resa per gli effetti previsti dall'art 5, comma 1, del D. Lgs n. 175/2016 e dell'art. 192 del D. Lgs n. 50/2016

San Biagio Platani, 04/09/2019

II RESPONSABILE DEL IV SETTORE

GEOM. UMBERTO CINQUEMANI

IL SOVRAORDINATO

QUARTANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO V - GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE GENERALE

APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTO DELL'A.R.O. "PLATANI-MAGAZZOLO"

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 29 Dicembre 1962 n. 28 e s.m.i. "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Centrale della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. "Norme sulla Dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. 16. Dicembre 2008 n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale";
- VISTO il D.P.R.S. 5 Dicembre 2009 N.12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 Dicembre 2008 n.19 recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il D.P.R.S. 28 Giugno 2010 n. 370 "Rimodulazione dell'Assetto Organizzativo di natura endodipartimentale dei Dipartimenti Regionali;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 0008 del 04/01/2018 con il quale è stato conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei rifiuti;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 N. 152 e s.m.i., ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti, e l'art. 181 "Recupero dei rifiuti così come sostituito dall'art. 2, del D.Lvo 16/01/2008 n. 4 che demanda alla Regione l'individuazione dei criteri per promuovere la raccolta differenziata di alta qualità, finalizzata al riciclo e ad altre forme di recupero;
- VISTO il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n.205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo";
- VISTA la Legge Regionale 8 Aprile 2010 n. 9 "Gestione Integrata dei Rifiuti e bonifica dei siti inquinati e s.m.i.;
- VISTA la Legge Regionale 9 Gennaio 2013 n. 3 "Modifiche alla legge regionale 8 Aprile 2010 n. 9 in materia di gestione integrata dei rifiuti ed in particolare l'art. 1, comma 2, che dà facoltà agli Enti Locali, ricadenti in un Ambito Territoriale Ottimale, di procedere alla riorganizzazione e gestione del servizio di raccolta differenziata, di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani, in forma singola o associata secondo le modalità stabilite dalla legge;
- VISTO il Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani della Regione Siciliana approvato dal Ministero dell'Ambiente nel Luglio 2012;

- VISTO** il Piano di gestione dei rifiuti solidi urbani della Regione Siciliana approvato dal Ministero dell'Ambiente nel Luglio 2012, adeguato alle prescrizioni di cui al D.M.n.100 del 28 maggio 2015 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, approvato con delibera di Giunta di Governo n.2 del 18 gennaio 2016;
- VISTA** la Circolare 1 Febbraio 2013 prot. 221 avente titolo "Direttiva in materia di gestione di rifiuti", a firma dell'Assessore per l'Energia e Servizi di Pubblica Utilità, ed in particolare il punto 3) del quadro organizzativo che dà facoltà agli Enti Locali, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all'efficienza gestionale, di definire perimetri territoriali all'interno degli ATO per l'erogazione dei servizi di raccolta differenziata, raccolta, spazzamento e trasporto denominati A.R.O. (Aree di Raccolta Ottimale);
- VISTO** il modello di organizzazione dell'A.R.O. e lo schema di convenzione ex art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. pubblicato il 19/07/2013;
- VISTE** le linee guida A.R.O. pubblicate il 19/09/2013 con annesso Modello bando di gara, modello capitolato speciale d'appalto, disciplinare";
- VISTA** la Direttiva in materia di Gestione Integrata dei Rifiuti prot. n. 21378 del 14 maggio 2015;
- VISTA** la Direttiva in materia di Gestione Integrata dei Rifiuti prot. n. 26074 del 12 giugno 2015;
- VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana;
- PREMESSO** che con D.G. n.1060 del 14/07/2016 è stato approvato il Piano di Intervento dell'ARO Platani-Magazzolo, costituito dai Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Cianciana, San Biagio Platani, che prevedeva la gestione in house del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- PREMESSO** che, nelle more della costituzione della società di scopo prevista nel Piano di Intervento approvato con D.D.G. 1060 del 14/07/2016, i Comuni dell'ARO "Platani - Magazzolo" hanno gestito il servizio in forma autonoma con mezzi a nolo e personale distaccato dalla SRR AG Ovest;
- CONSIDERATO** che l'ARO, per come era costituito, non è riuscito a promuovere le azioni propedeutiche all'attuazione di quanto previsto nel Piano di Intervento ed in particolare la creazione di una Società controllata alla quale affidare il servizio di igiene urbana con il sistema dell'house providing;
- CONSIDERATO** che, al fine di uscire dalla situazione di stallo determinata dalla mancata costituzione della società di scopo da parte dell'ARO, il Comune di Bivona ha ritenuto utile determinare la fuoriuscita dall'ARO;
- VISTO** il Verbale dell'Assemblea dei Sindaci dell'ARO "Platani - Magazzolo" del 30/10/2018, nel quale si stabiliscono le iniziative da assumere a seguito della fuoriuscita dall'ARO del Comune di Bivona;
- VISTO** il resoconto della riunione del 14/12/2018 tenutasi con i soci della SRR AG Ovest nel corso della quale "è stato dato atto della volontà manifestata dalle amministrazioni comunali di Bivona e Cianciana di uscire dall'ARO Platani Magazzolo e della intenzione dei Comuni di San Biagio Platani e Alessandria della Rocca di procedere alla rimodulazione del Piano di Intervento";
- VISTA** la delibera della Commissione straordinaria n.76 del 27/12/2018 riguardante "Costituzione dell'ARO "Platani - Magazzolo" a seguito della fuoriuscita dei Comuni di Bivona e Cianciana, rimodulazione e approvazione schema piano di intervento per l'organizzazione del servizio di raccolta e trasporto dell'ARO "Platani Magazzolo"; trasmessa dal Comune capofila di San Biagio Platani con nota prot 10381 del 31/12/2018
- VISTA** la delibera n.1 del 1/01/2019 del Commissario straordinario del Comune di Alessandria della Rocca riguardante "Costituzione dell'ARO "Platani - Magazzolo" a seguito della fuoriuscita dei Comuni di Bivona e Cianciana, rimodulazione e approvazione schema piano di intervento per l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata, spazzamento,

raccolta e trasporto dell'ARO "Platani Magazzolo", trasmessa dal Comune capofila di San Biagio Platani con nota prot. 269 del 14/01/2019;

VISTA

la nota prot. 1063 del 14/02/2019 con la quale il Comune di San Biagio Platani richiede alla SRR ATO 11 Agrigento Provincia Ovest il "Nulla Osta al piano di intervento";

VISTA

la nota prot. 301 del 15/02/2019 con cui la SRR AG Ovest esprime "l'aderenza tecnica amministrativa del Piano di Intervento per la creazione dell'ARO Rocca/Platani al Piano d'Ambito della SRR AG Ovest";

VISTA

nota della SRR AG Ovest, introitata al prot. 17533 del 19/04/2019, con cui si precisa che "per mero errore materiale nella comunicazione di aderenza si è fatto riferimento all'ARO Rocca/Platani che pertanto va inteso e corretto in ARO Platani/Magazzolo";

VISTO

il Piano di Intervento trasmesso dal Comune di San Biagio Platani in qualità di Comune capofila del nuovo ARO "Platani - Magazzolo";

VISTO

il Piano d'Ambito della SRR (Società di Regolamentazione dei Rifiuti) della provincia di Agrigento Ovest;

VISTO

il parere prot. 53076 del 11/12/2015 con cui il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha rilasciato la conformità del Piano d'ambito della SRR "Agrigento Provincia Ovest" al Piano Regionale dei Rifiuti;

VISTA

l'istruttoria condotta dagli Uffici del Dipartimento;

CONSIDERATO

che il Piano mantiene gli aspetti già valutati positivamente nel Piano approvato col D.D.G. 1060 del 14/07/2016, prevedendo un costo annuo del servizio, comprensivo dei costi di conferimento in discarica, di € 1.155.219,62 e che tale costo, riferito ad una popolazione equivalente pari a n. 8.500, rientra nella previsione media nazionale;

CONSIDERATO

che nel Piano è previsto un sistema di raccolta "porta a porta", tale da incrementare la percentuale di Raccolta differenziata, la cui gestione sarà attribuita ad una apposita società di scopo, in fase di costituzione;

CONSIDERATO

che il Piano così come proposto, rispetta le indicazioni impartite dalla normativa vigente per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e riduzione dei quantitativi da conferire in discarica;

RITENUTO

che nella scrittura del Piano vanno apportate le seguenti modifiche e correzioni:

- 1) vanno eliminate le parole "e nell'eventualità di non attività della stessa altro impianto individuato dalla Regione Siciliana con apposita ordinanza" (pag. 12);
- 2) a pag. 26, V rigo, vanno eliminate le parole "finanziato dalla Regione Siciliana";
- 3) va eliminato il contenuto della pag. 75;
- 4) deve intendersi rinominata la dicitura dell'ARO, così come precisato nelle delibere di approvazione del Piano di Intervento e così pure nella rettifica trasmessa dalla SRR AG Ovest, pertanto laddove erroneamente scritto "ARO Rocca-Platani", deve intendersi "ARO Platani - Magazzolo";

RITENUTO

che la suddetta documentazione, a seguito delle correzioni sopra richieste, risulta completa ed esaustiva;

RITENUTO

che nelle more dell'effettivo avvio della S.R.R., i Comuni debbano essere messi nelle condizioni di garantire l'igiene ed il decoro urbano;

DECRETA

ART.1

E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art.5, comma 2 ter) della Legge Regionale n.9/2010, il Piano d'Intervento per l'organizzazione e la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

nell'ARO Platani - Magazzolo coincidente con il territorio dei Comuni di Alessandria della Rocca e San Biagio Platani con le modifiche e correzioni riportate nelle premesse.

ART. 2

Il D.D.G. n. 3060 del 14/07/2016, non ha più efficacia.

ART. 3

Per quanto attiene la dotazione di personale, i Comuni di Alessandria della Rocca e San Biagio Platani, costituiti nell'ARO Platani - Magazzolo, sono tenuti al rispetto di quanto previsto dall'art. 19 della Legge Regionale 8 aprile 2010 n. 9 e dell'Accordo Quadro siglato in data 6 agosto 2013, nonché ad espletare le previste procedure di concertazione con le OO.SS.

ART. 4

I Comuni di Alessandria della Rocca e San Biagio Platani, costituiti nell'ARO Platani - Magazzolo, sono tenuti alla trasmissione del Piano di Intervento alla SRR Agrigento Ovest che ne curerà l'inserimento nell'aggiornamento del Piano d'Ambito.

ART. 5

Il presente Decreto repertoriato sarà trasmesso al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della regione Siciliana, ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 agosto 2014, n.12 e come modificato dall'art.98, comma 6, della L.R. 07 maggio 2015, n.9.

Palermo, lì **06 GIU 2019**

Il Dirigente
(arch. Rosalba Consiglio)



IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Salvatore Cocina)

Visto si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991 e, in ultimo modificata con L.R. n. 30/2000

L1 _____

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

VISTO: si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 - 1° comma - della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991 e, in ultimo, modificata con L.R. n. 30/2000.

L3 _____

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO

VISTO: si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55 - comma 5 - della legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991.-

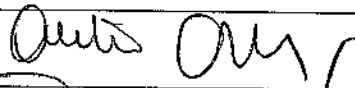
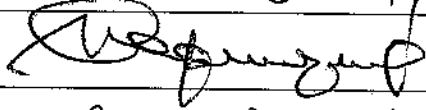
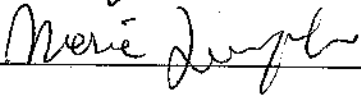
L3 _____

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO

Il Revisore dei Conti esaminata la proposta n. 93 del 09-09-2019 esprime parere
~~CONTRARIO~~/FAVOREVOLE per la liquidazione della somma di €.

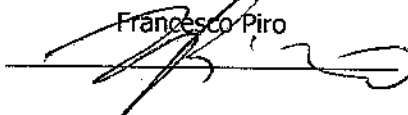
IL REVISORE DEI CONTI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, e s.m.i., viene sottoscritto come segue:
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA:

dott. Antonino Oddo	
dott. Santo Lapunzina	
dott.ssa Maria Leopardi	

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Piro



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di San Biagio Platani (www.comunesanbiagioplatani.it) per 15 / _____ giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ e che durante il periodo di pubblicazione non sono stati presentati opposizioni o reclami.
San Biagio Platani, li _____

Il messo comunale (_____)		Il segretario comunale reggente a scavalco (Francesco Piro)
------------------------------	--	---

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'Ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta.

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

(articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17.9.2019

☒ perché dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44);

☐ decorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione (articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

San Biagio Platani, li 17.9.2019

		Il segretario comunale (Francesco Piro)
--	--	--

Il presente atto è copia conforme all'originale
San Biagio Platani, li _____

Il Funzionario

(_____)